



*Comune di Cormons*  
*Provincia di Gorizia*

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORMONS

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 27/6/2011 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 64 del 30/9/2013, n. 87 del 19/12/2013 e n. 40 del 30/06/2014)*

## INDICE

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

- art. 1 Oggetto e norme di riferimento
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Finalità
- art. 4 Trattamento dei dati personali
- art. 4 bis* Videosorveglianza in ambito scolastico - disposizioni specifiche

### CAPO II

#### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 Notificazione
- Art. 6 Responsabile
- Art. 7 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave

### CAPO III

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

##### *Sezione I*

##### *RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

- Art. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 Obblighi degli incaricati
- Art. 11 Informazioni rese al momento della raccolta

##### *Sezione II*

##### *DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

- Art. 12 Diritti dell'interessato

##### *Sezione III*

##### *SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

- Art. 13 Sicurezza dei dati
- Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 Definizione di profili e della personalità dell'interessato
- Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

### CAPO IV

#### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 17 Tutela

### CAPO V

#### MODIFICHE

- Art. 18 Modifiche regolamentari

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Cormons.
2. Per tutto quanto non é dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Cormons, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### *Art. 3 - Finalità*

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Cormons, i cui monitors per la visione delle immagini riprese delle telecamere sono posizionati presso la sala operativa dove sono installate le apparecchiature, i supporti e gli accessori che permettono il funzionamento del sistema, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso i locali sala server sono posizionati i dispositivi per registrazione e visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere.

#### *Art. 4 - Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali é effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cormons, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, nonché dallo Statuto comunale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo delle aree presso le quali sono state installate le videocamere;
  - d) al monitoraggio dei traffici.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

#### *Art. 4 bis- Videosorveglianza in ambito scolastico - disposizioni specifiche*

1. Al presente il Comune di Cormons ha già installato un impianto di videosorveglianza in prossimità dell'Istituto Scolastico Comprensivo sito in viale Roma/Piazzale Falcone e Borsellino, con il fine di tutelare il patrimonio scolastico.
2. Per le sue caratteristiche, il sistema di videosorveglianza appresso descritto costituisce un efficace strumento di prevenzione contro gli atti di vandalismo che dovessero compiersi verso l'edificio scolastico.
3. L'impianto di videosorveglianza prevede il posizionamento di n. 3 telecamere, orientabili con sistema a brandeggio, in aree perimetrali esterne all'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo, con le seguenti caratteristiche e modalità d'impiego:
  - le immagini sono archiviate automaticamente, senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale;
  - l'angolo di ripresa delle telecamere è limitato ai soli muri perimetrali dell'edificio, ai punti d'accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio;
  - il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati;
  - gli orari di funzionamento delle telecamere sono definiti in accordo con il Dirigente scolastico, per il caso che vi siano delle attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere stesse. In tali caso la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell'evento;
  - la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi è consentita alle sole Forze di polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico;
  - la conservazione dei *files* delle immagini avviene per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore, al termine del quale essi saranno cancellati mediante sovrascrittura;
  - è installato un software di visualizzazione delle immagini e per la gestione delle telecamere sul *personal computer* posto all'interno della sede operativa del sistema di videosorveglianza;
  - sono previste idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l'informativa al pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni e dal punto 3.1 (Allegato n. 1) del Provvedimento

generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, da posizionare prima dell'area videosorvegliata.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### *Art. 5 - Notificazione*

1. Il Comune di Cormons, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

### *Art. 6 - Responsabile*

1. Il segretario comunale, o un dipendente comunale incaricato di posizione organizzativa è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati e per la gestione del sistema di videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente Regolamento.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

### *Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza*

1. Il responsabile, designa e nomina eventuali incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. Al responsabile e agli incaricati verrà assegnata una propria e personale password di accesso al sistema.

### *Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ad eventuali incaricati, come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### *Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di video sorveglianza installati sul territorio comunale.
  3. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su apposito server. L'impiego del sistema di videoregistrazione é necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini video-registrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovra scrivono quelle registrate.

#### *Art. 10 - Obblighi degli incaricati*

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere é consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non é ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi í casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### *Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il Comune di Cormons, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere.

### **Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### *Art. 12 - Diritti dell'interessato*

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
  6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### *Art. 13 - Sicurezza dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.

##### *Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

##### *Art. 15 – Definizione di profili e della personalità dell'interessato*

1. La materia é disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

##### *Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

1. La materia é regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### *Art. 17 - Tutela*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

#### Art. 18 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.